

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXXVIII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULL'ATTI-
VITÀ DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE DELLE AREE
NATURALI PROTETTE NAZIONALI

(Anni 2011 e 2012)

(Articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

**Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)**

Trasmessa alla Presidenza l'11 ottobre 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| Introduzione | <i>Pag.</i> | 5 |
| 1. Elenco Ufficiale delle aree protette | » | 5 |
| 2. I parchi nazionali | » | 6 |
| 2.1. Istituzioni | » | 7 |
| 2.2. Riperimetrazioni | » | 9 |
| 2.3. Strumenti di gestione e programmazione | » | 9 |
| 2.4. Organismi di gestione – Adempimenti connessi alle nomine | » | 12 |
| 2.5. Dotazioni organiche degli Enti Parco | » | 14 |
| 2.6. Statuti degli Enti Parco | » | 19 |
| 2.7. Contributi ordinari e straordinari agli enti parco e loro ripartizione | » | 20 |
| 2.8. Altri contributi | » | 23 |
| 2.9. Promozione e comunicazione | » | 25 |
| 2.10. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità. | » | 28 |
| 2.11. Supporto alle aree naturali protette per l’uti- lizzo e l’acquisizione di immobili demaniali | » | 29 |
| 2.12. Sorveglianza Aree protette | » | 31 |
| 3. Le aree marine protette | » | 31 |
| 3.1. Istituzioni | » | 32 |
| 3.2. Modifiche, rettifiche e aggiornamenti | » | 34 |
| 3.3. Organismi di gestione | » | 35 |
| 3.4. Regolamenti | » | 37 |
| 3.5. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Pro- tette | » | 40 |
| 3.6. Contributo ordinario alle aree marine protette e sua ripartizione | » | 43 |
| 4. Riserve Naturali Statali | » | 45 |
| 4.1. Istituzioni | » | 45 |
| 4.2. Riperimetrazioni | » | 45 |
| 4.3. Piani di gestione e Regolamenti | » | 46 |
| 4.4. Trasferimento della gestione delle R.N.S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco | » | 48 |
| 4.5. Contributo ordinario alle RNS | » | 49 |

| | | |
|---|------|----|
| 5. I Parchi e le Riserve regionali | Pag. | 49 |
| 6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000 | » | 50 |

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 "LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE"

Introduzione

La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ha rappresentato una svolta nella politica ambientale in Italia, segnando un fondamentale cambiamento culturale che ha permesso di procedere in modo organico all'istituzione delle aree protette e al loro funzionamento.

Finalità e ambito della legge è *"l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"*.

1. Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281).
Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;
- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;

- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 per cento del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

In allegato si fornisce il quadro riassuntivo degli Elenchi ufficiali pubblicati.

2. I parchi nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel

parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

2.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), - e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel corso degli anni 2011 e 2012 è continuata l'attività per l'istituzione del **Parco Nazionale della Costa Teatina**, previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001, attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico con gli enti locali condotto dalla Regione, con il compito di procedere alla formulazione di una proposta concertata per l'istituzione del Parco.

Al riguardo, peraltro, è intervenuta una specifica disposizione contenuta all'art. 2, comma 3-bis del D.L. n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011 "In ragione della straordinaria urgenza connessa

alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici. Le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario."

Nonostante tale previsione, il tavolo tecnico coordinato dalla Regione con gli enti locali interessati non ha prodotto in tempo utile una proposta concertata. Conseguentemente, questa Amministrazione, alla scadenza temporale fissata dalla norma, con nota prot. 20376 del 03.10.11 ha informato il Ministro *pro tempore* della necessità di provvedere alla nomina del Commissario *ad acta*, previsto dalla soprarichiamata disposizione normativa.

Stante, peraltro, la straordinarietà della situazione venutasi a determinare ove, per la prima volta dalla vigenza della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, una norma prevede la nomina di un commissario *ad acta* "... che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario" per l'istituzione di un parco nazionale, senza, peraltro, specificarne i compiti rispetto al procedimento ordinario, si è proposto il differimento del termine previsto dalla citata norma al 31 dicembre 2012, al fine di poter consentire la chiusura del procedimento in via ordinaria.

Nel corso dell'anno 2012, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il termine è stato differito al 31 dicembre 2012 e, successivamente ulteriormente fissato al 30 giugno 2013 dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Nel corso degli anni 2011 e 2012 sono proseguite le attività dei **Parchi Nazionali degli Iblei, delle Egadi e litorale trapanese, di Pantelleria e delle Isole Eolie**, svolgendo una prima valutazione della documentazione trasmessa al riguardo dalla Regione Sicilia, coordinatrice dei tavoli tecnici locali per la presentazione di 4 proposte concertate in sede locale, e fornendo adeguata informazione agli uffici di Gabinetto per la prosecuzione dei relativi iter tecnico-amministrativi.

Nel corso dell'anno 2011 è stata seguita, infine, la procedura per la modifica della denominazione del parco nazionale del **Cilento e Vallo di Diano** in parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in attuazione di specifica previsione di legge, conclusasi con la pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale del 21.12.11 nella G. U. n. 2 del 03.01.12.

2.2. Riperimetrazioni

Al riguardo, si precisa che, nel corso degli anni in riferimento, sono proseguiti i procedimenti per la modifica dei confini dei parchi del Pollino e della Maiella. Per quanto riguarda, invece, i Parchi nazionali dei Monti Sibillini, dell'Arcipelago Toscano, delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona - Campigna, del Gran Sasso e Monti della Laga e del Gargano sono in corso le istruttorie tecniche degli Enti Parco per la valutazione delle richieste presentate dei Comuni.

2.3. Strumenti di gestione e programmazione

Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni e nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "per

quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

All'anno 2012 sono vigenti i Piani di 8 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), della Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), e delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01).

Per quanto riguarda, il Piano del Parco delle Dolomiti Bellunesi essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione è attualmente in corso il suo aggiornamento.

In 2 casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini - e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 8 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, mentre il Piano del Circeo, approvato dal Consiglio Direttivo, è in attesa del parere della Comunità del Parco.

Infine, 2 Enti Parco sono tuttora nella fase della redazione: Arcipelago de La Maddalena e Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Piano delle Cinque Terre, è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, l'approvazione del Piano compete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere della Conferenza Unificata, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio di gestione del Parco (articolo 5, comma 8 lettera h).

Il Consorzio del Parco ha adottato gli elaborati di Piano nel 2008 e li ha trasmessi nel 2009 al Ministero che ha avviato l'istruttoria tecnica e richiesto al Consorzio di integrare il Piano per quanto riguarda le misure di conservazione per la gestione dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio protetto. Nel 2012 il Consorzio di gestione ha comunicato che le integrazioni richieste sono in fase finale di predisposizione, dando conto in merito delle attività di raccordo già condotte con la Regione e con due le Province autonome.

Infine, per quanto riguarda il Parco del Gennargentu e Golfo di Orosei, si precisa che gli organi di gestione non sono mai stati costituiti.

Regolamenti

Nel corso degli anni 2011 e 2012 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei PN dell'Aspromonte e della Maiella, ed avviate quelle per i regolamenti dei PN dell'Asinara, del Gran Paradiso e delle Dolomiti Bellunesi

E' stata, altresì, curata la procedura relativa al Regolamento per le attività sui bacini lacustri del PN Circeo, per il quale a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ente parco del testo finale proposto, sono stati richiesti i pareri agli enti interessati

In particolare, con riferimento al regolamento del PN dell'Aspromonte, è stato acquisito, in data 1 agosto 2012, il parere del Consiglio di Stato (richiesto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88) e si è, conseguentemente, provveduto all'istruttoria di revisione e aggiornamento, di concerto con l'Ente Parco, pervenendo alla redazione del nuovo testo che è stato trasmesso, in data 21 dicembre 2012, allo stesso Ente per il parere conclusivo, propedeutico all'inoltro alla Regione Calabria per l'espressione dell'intesa.

E' stata, inoltre, conclusa l'istruttoria per il regolamento della Maiella sottoponendo all'Ente Parco le richieste di modifiche e integrazione ed acquisendo dallo stesso una nuova proposta per la quale è stata avviata la necessaria valutazione.

Tali attività istruttorie sono state svolte anche quali sperimentazioni, nell'ambito dell'obiettivo posto nel 2012, di avviare un processo di integrazione negli strumenti di gestione dei parchi nazionali, delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, al fine di una semplificazione procedurale e di un rafforzamento dell'efficacia gestionale del territorio protetto.

Altro

Nell'anno 2011 è stata seguita la procedura in atto per la riforma della gestione del Parco nazionale dello Stelvio contenuta nello "Schema di norma di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (funzioni esclusive della provincia di Trento e di Bolzano concernenti il parco nazionale dello Stelvio)"

2.4. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco .

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel corso 2012 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali dell'Alta Murgia, dell'Appennino Tosco Emiliano, del Gargano, dell'Arcipelago Toscano, delle Cinque Terre, dell'Appennino Lucano, della Majella, del Pollino e dell'Arcipelago di La Maddalena.

Sono state, inoltre, avviate le istruttorie relative alla nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali dell'Aspromonte, del Pollino, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini, dell'Abruzzo Lazio e Molise, dell'Arcipelago di La Maddalena, del Circeo e del Vesuvio.

Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco¹.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco dell'Alta Murgia, del Gargano, delle Cinque Terre, dell'Appennino Lucano, della Majella, dell'Arcipelago Toscano, dell'Abruzzo, del Circeo e dell'Aspromonte.

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Nel corso dell'anno 2012 è stato integrato di un componente il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dall'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

¹ I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010 e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati nominati i Direttori dei Parchi Nazionali del Gran Paradiso e della Sila.

2.6. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli enti parco "adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi". Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal "Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici" di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *“La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agri colto-forestale”*.

Le dotazioni organiche approvate nella prima fase di attivazione degli enti sono state determinate tenendo conto essenzialmente della estensione territoriale. Gli enti parco avrebbero dovuto successivamente, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno, effettuare i rilevamenti dei carichi di lavoro e adeguare la dotazione organica alle oggettive esigenze organizzative per il perseguimento delle finalità di tutela ambientale e di promozione sociale previste dall'art. 1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

In realtà, le politiche di contenimento del costo del lavoro pubblico, perseguite dalle diverse disposizioni legislative a partire dall'anno 2003, hanno posto limiti all'assunzione di personale ed hanno più volte obbligato gli Enti Parco ad apportare significative riduzioni alle consistenze delle dotazioni organiche vigenti. Si riporta di seguito un sintetico quadro delle disposizioni di riferimento:

- legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005): ha previsto una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione;
- legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): ha stabilito, all'art. 1, commi da 440 a 445, il limite del 15 per cento nell'utilizzo del personale per funzioni di supporto. La medesima legge ha previsto nel contempo la possibilità di procedere alla

stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato negli Enti da almeno tre anni (articolo 1, comma 519) e per alcuni Enti parco ha consentito la stabilizzazione del personale operante fuori ruolo nei limiti delle risorse assegnate pari ad euro 2.000.000,00 (articolo 1, comma 940);

- decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133: ha stabilito all'articolo 74 l'obbligo per gli enti di procedere al ridimensionamento degli assetti organizzativi operando una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale (20 per cento), non generale (15 per cento), delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale (10 per cento) e del contingente di personale adibito a compiti logistico-strumentali (10 per cento);
- decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25: ha stabilito all'art. 2, comma 8 *bis* l'obbligo per gli enti di procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
- decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148: ha stabilito all'art.1, comma 3, l'obbligo per gli enti di procedere, entro il 31 marzo 2012, ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis.
- decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135: ha stabilito all'art. 2, comma 1, l'obbligo per gli enti di procedere ad una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale. Con direttiva n.10 del 27

settembre 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito le linee di indirizzo e i criteri applicativi della norma.

Giova rammentare che, al fine di consentire agli enti parco di recuperare, se pur parzialmente, le originarie consistenze organiche la legge finanziaria per l'anno 2008, aveva previsto all'art. 2, comma 337, la possibilità per detti Enti di incrementare le proprie piante organiche entro un limite complessivo massimo di 120 unità da ripartirsi nell'ambito del contributo ordinario (fondi ministeriali), e delle entrate di cui all'art. 16 della Legge 394/91, nonché del contributo straordinario, di euro 2.000.000,00 a decorrere dall'anno 2008 (poi ridotto ad euro 1.158.905,00), previsto dal successivo comma 338. Il contributo è stato ripartito con decreto del Ministero dell'Ambiente n.1573 del 10 settembre 2008 tra 14 enti per l'assegnazione di 61 unità di personale, mentre l'ulteriore incremento complessivo di 59 unità sarebbe dovuto gravare sulle risorse degli Enti.

Le riduzioni del personale previste dalle diverse normative hanno di fatto vanificato l'intento di assicurare agli enti parco le dotazioni organiche idonee a garantire l'effettivo fabbisogno. Nonostante l'incremento operato con la legge finanziaria per il 2008 le dotazioni organiche vigenti risultano complessivamente ridotte del 45% rispetto a quelle provvisoriamente individuate al momento della istituzione degli enti.

È importante rilevare che le riduzioni previste dalla legge fino all'anno 2010 sono state operate su posizioni vacanti delle dotazioni organiche, con i successivi tagli si sono determinate, in alcuni casi, "eccedenze" di personale sulle quali si sarebbe dovuto procedere all'applicazione della mobilità collettiva prevista dall'art.33 del D.L.gs. 165/2001, come sostituito dalla legge 12 novembre 2011, n.183.

Secondo quanto rappresentato dagli Enti nei vari documenti programmatici pervenuti al controllo, la situazione sopra delineata non consente di garantire la funzionalità dei medesimi Enti in misura adeguata rispetto ai molteplici compiti ad essi affidati, per l'assolvimento dei quali gli assetti organizzativi, nella maggior parte degli enti, sono distinti in due aree:

a. Area Amministrazione che svolge le attività relative a:

Personale

Bilancio e Finanze - Gestione forniture e servizi

Affari generali - Comunicazione e Segreteria dell'Ente

b. Area Tecnica - Gestione e Pianificazione del Territorio, Biodiversità e Ricerca scientifica che svolge attività relative a:

Pianificazione e gestione del territorio

Programmazione dello sviluppo sostenibile

Progettazione e gestione di interventi sulle strutture e il territorio

Fruizione e promozione

Interventi di gestione e di controllo faunistico-sanitario

Interventi di carattere botanico – forestale

Educazione Ambientale

Sorveglianza (Enti parco d'Abruzzo, Lazio e Molise e Gran Paradiso)

Riduzione prevista dall'art. 2, della legge 7 agosto 2012, n.135.

Ai fini dell'attuazione delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dalla legge 135/2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva n. 10/2012, ha fornito indirizzi agli Enti e alle Amministrazioni vigilanti. L'art. 2, comma 5, di detta legge ha previsto quale strumento giuridico per disporre le riduzioni in argomento l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con nota circolare del 27 settembre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha diramato a tutti gli Enti parco la direttiva n.10/2012. Successivamente, si sono svolti una serie di incontri con le Amministrazioni interessate finalizzati a individuare un percorso condiviso volto alla salvaguardia delle posizioni soprannumerarie:

- 1.10.2012 - incontro tra le Amministrazioni centrali, convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al quale ha partecipato, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DPNM) per gli aspetti della *spending review* connessi alle dotazioni organiche degli Enti Parco;

- 8.10.2012 - incontro tra la DPNM, gli Enti Parco e Federparchi nel quale i medesimi enti hanno rappresentato, in via prioritaria, la necessità di evitare che la riduzione delle dotazioni organiche potesse avere effetti sul personale già in servizio e, allo scopo, hanno rappresentato la necessità di utilizzare il meccanismo della "compensazione verticale";
- 10.10.2012 - incontro convocato dalla Presidenza del Consiglio con la DPNM ed il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del quale è stata esaminata per ciascun Ente parco la situazione della dotazione organica tenuto conto delle riduzioni già effettuate e di quelle da attuare in applicazione dell'art.2, del d.l. 95/2012, convertito il legge 135/2012. In esito a tale preliminare istruttoria è stata concordata la procedura da seguire al fine di operare le riduzioni;
- 11.10.2012 - incontro, convocato dalla Presidenza del Consiglio, con i Direttori degli Enti Parco, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nell'ambito di detto incontro i Direttori degli Enti parco sono stati informati in merito alle metodiche ed al cronoprogramma delle attività da porre in essere per la ridefinizione delle dotazioni organiche. In tale sede è stata evidenziata la priorità di evitare la messa in mobilità del personale già in servizio attraverso il meccanismo della *compensazione verticale* da adottarsi con il D.P.C.M. previsto all'art. 2, comma 5 del d.l. 95/2012;
- 23.10.2012 – incontro convocato dalla Presidenza del Consiglio con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nell'ambito di detto incontro è stato effettuato un esame congiunto delle proposte di riduzione delle dotazioni organiche trasmesse dai singoli enti parco ed è stata elaborata una scheda riepilogativa prodromica alla stesura del D.P.C.M.

Attualmente si è in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. previsto all'art. 2, comma 5 del d.l. 95/2012².

2.7. Statuti degli Enti Parco

La legge n. 394/91 prevede che lo Statuto degli Enti parco definisca "l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti", sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

² DPCM 23 gennaio 2013, pubblicato in G.U. n. 154 del 17 aprile 2013

La Direzione per la protezione della natura e del mare, alla luce delle innovazioni legislative e giurisprudenziali introdotte nell'ordinamento giuridico, ha ritenuto opportuno elaborare uno schema di statuto-tipo in conformità alle revisioni normative, ritenendo tale documento di utilità sia per gli Enti Parco di recente istituzione, o comunque ancora privi della propria carta statutaria, sia per quelli che se ne fossero dotati in epoca antecedente alle normative in vigore.

Sullo schema di statuto si è pronunciato il Consiglio di Stato e, in ordine agli aspetti normativi di carattere finanziario e contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detto modello di statuto è stato sottoposto anche all'esame dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

L'elaborazione di un testo statutario tipo è stata animata dall'esigenza di conseguire più obiettivi: in primo luogo, prevalente è stata la necessità di pervenire ad una disciplina organizzatoria degli Enti Parco che potesse superare le incongruenze presenti in statuti adottati in tempi diversi e fosse aggiornata alle recenti previsioni normative; altra considerazione è stata quella di fornire agli Enti un documento statutario, ove possibile, uniforme al fine di definire in maniera omogenea per gli stessi Enti le problematiche interpretative o di altra natura derivanti dalla sua applicazione, senza voler condizionare le scelte e l'autonomia degli Enti Parco.

Per converso, lo schema deve intendersi quale strumento vincolante limitatamente alle parti di esso che trascrivono disposizioni contenute già nella legge n. 394/91, ovvero in fonti primarie, o ancora recepite pacificamente dalla giurisprudenza vigente e da considerarsi "diritto vivente".

Lo schema di statuto-tipo elaborato dalla Direzione è stato trasmesso agli Enti Parco il 17 luglio del 2002, nel corso degli anni alcuni Enti hanno provveduto ad adeguare i propri statuti allo schema proposto.

Pur rilevando che alla data del 31 dicembre 2012 tutti gli Enti Parco sono dotati di uno Statuto (ad eccezione dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia la cui definizione è ancora in corso), occorre, tuttavia, sottolineare che le richieste più volte formulate agli enti parco di provvedere ad aggiornarne le previsioni alle sopravvenute modifiche normative non hanno avuto, in molti casi, riscontro.

2.8. Contributi ordinari e straordinari agli enti parco e loro ripartizione

Anno 2011

Dall'esercizio finanziario 2011 è stato applicato per la prima volta il nuovo sistema di finanziamento degli Enti parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie, ciò in quanto le stesse sulla base della previsione di cui all'art. 11 della L. 196/2009 sono state espunte dalla ex tabella C del bilancio di previsione dello Stato.

In tal senso è stata elaborata la tipologia delle spese e sono stati assegnati euro 61.747.216,95 a valere sul cap. 1552 piano gestionale 1, della tabella 9 del Bilancio di previsione dello Stato, di cui euro 58.736.144,44 agli Enti parco nazionali ed euro 3.011.072,51 alle Riserve naturali statali.

Pertanto, il decreto interministeriale (Ambiente, Economia e Finanze) previsto dall'art. 1, comma 40, della legge 549 del 1995 con il quale sono stati ripartiti i fondi stanziati sul cap. 1551, piano gestionale 1, a favore di Enti, istituti, fondazioni ed altri Organismi, non ha considerato, rispetto agli anni precedenti, i costi fissi del personale, ma ha tenuto conto dei soli parametri di riparto approvati dalle competenti Commissioni parlamentari, suddivisi per macro aree quali la complessità territoriale e amministrativa nonché l'efficienza gestionale.

La complessità territoriale ha tenuto conto della superficie delle zone di riserva integrale e cioè dell'area di particolare pregio naturalistico che risulta sottoposta a speciali vincoli, nonché del numero dei Comuni insistenti sul territorio del Parco, della popolazione residente nel Parco ed, infine, degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge quadro sulle aree protette (Piano, Regolamento e Piano pluriennale economico e sociale) approvati degli Organi degli Enti.

Detti fondi pari ad euro 6.160.393,00 sono stati ripartiti agli enti beneficiari:

- per n. 23 Enti Parco Nazionali pari ad euro 3.552.368,00;
- per n. 3 Parchi Minerari Parco Miniere dell'Amiata euro 433.575,00;
- Parco Colline Metallifere Grossetane euro 433.575,00;
- Parco Miniere Zolfo delle Marche euro 240.875,00;
- La Convenzione internazionale di Bonn sulle specie migratorie euro 150.000,00.

Anno 2012

Per l'esercizio finanziario 2012 è stato applicato il sistema di finanziamento degli Enti parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie, adottato nel corso dell'anno 2011, e sono stati

assegnati a valere sul cap. 1552 piano gestionale 1, della Tabella 9 del Bilancio di previsione dello Stato, euro 61.687.222,37 di cui euro 58.577.618,41 agli enti parco e euro 3.109.603,96 alle Riserve Naturali Statali.

La procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco Nazionali, è stata aggiornata mediante l'introduzione di un nuovo criterio della "complessità territoriale - amministrativa" delle aree protette, elaborata sulla base di 3 distinti parametri:

A - parametro superficie occupata

E' stata considerata la superficie occupata da ciascun Parco. La superficie è stata rilevata dal 6° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario n. 115 (per i Parchi dell'Arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago Toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare).

B - parametro superfici naturali

Sono state considerate le superfici delle zone naturali di riserva integrale (zona A ovvero 1) cioè l'estensione complessiva delle superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione.

C - parametro numero dei comuni

Il parametro ha considerato il numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, con lo scopo di misurare il grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente parco deve affrontare.

Per l'impiego prioritario delle suddette risorse assegnate agli Enti parco, si è ritenuto opportuno procedere ad elaborare una direttiva d'indirizzo agli Enti parco nazionali. Si tratta di un atto di programmazione che, a partire dalla strategia nazionale della biodiversità e dai target di cui alla COP 2011 CBD, insieme alle attività già svolte per la valorizzazione delle risorse naturali degli Enti Parco nell'ambito della cosiddetta "contabilità ambientale", fissa una linea d'intervento diretta alla realizzazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità, ma al contempo alla misurazione dei suoi effetti, determinando così un vincolo di destinazione prioritaria rispetto ai fondi per interventi assegnati a valere sulle risorse presenti al capitolo 1551.

Inoltre, nell'ambito del riparto dei fondi di cui al capitolo 1551, è stata introdotta una novità in termine di programmazione delle risorse, ciò in quanto nell'esercizio 2012, si è verificata una forte contrazione dei fondi previsti per le aree marine protette, che ha portato lo stanziamento da euro 5.385.331,00, previsto sul capitolo 1646 p.g. 1 nel 2011, peraltro, già ridotto di circa il 50% rispetto agli esercizi precedenti, ad euro 3.586.833,00.

Pertanto, stante la criticità della situazione già in sede previsionale è stato integrato lo stanziamento in favore delle aree marine protette prevedendo una quota di euro 1.830.000,00, a valere sul capitolo 1551 p.g. 1, che ha compensato la minore disponibilità di risorse e ha consentito di confermare, quasi interamente, il contributo trasferito nel precedente esercizio finanziario. Per il calcolo delle quote da assegnare alle aree marine protette sono stati applicati i parametri previsti per il riparto dei fondi specifici più avanti indicati.

Detti fondi pari ad euro 5.327.281,00 sono stati ripartiti agli enti beneficiari, come di seguito riportato:

- per n. 23 Enti parco nazionali pari ad euro 2.180.000,00;
- per n. 27 Aree marine protette pari ad euro 1.830.000,00;
- per n. 3 Parchi Minerari Parco Miniere dell'Amiata euro 190.000,00;
- Parco Colline Metallifere Grossetane euro 190.000,00;
- Parco Miniere Zolfo delle Marche euro 110.000,00;
- per la Convenzione internazionale di Bonn sulla tutela delle specie migratorie euro 217.000,00;
- per la Convenzione sul Commercio Internazionale di Flora e Fauna minacciate di estinzione (CITES) euro 390.000,00.

2.9. Altri contributi

Azioni nazionali

Anno 2011

A valere sul medesimo capitolo di spesa 1551 p.g.1 i fondi destinati alle "Azioni Nazionali", pari ad euro 1.350.000,00 sono stati assegnati:

- agli enti parco nazionali interessati alla realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili adibiti a sede degli Uffici dei Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato;

- all'ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano per la messa in sicurezza di alcuni siti danneggiati dall'evento calamitoso di novembre 2011.

Alcuni Enti Parco sono, inoltre, destinatari di ulteriori fondi previsti da specifiche norme.

All'Ente parco nazionale del Gran Paradiso sono stati destinati i fondi pari ad euro 233.997,00, previsti dall'art. 10, comma 1, della legge n. 179 del 2002 "Disposizioni in materia ambientale", finalizzati alla realizzazione di un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 "Direttiva Habitat".

A ciascuno dei Parchi: Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Cinque Terre e Sila, vengono trasferite annualmente le risorse finanziarie previste dalla legge n. 344 del 1997, che per l'esercizio finanziario 2011 sono state pari ad euro 363.287,00.

Anno 2012

A valere sul medesimo capitolo di spesa 1551 p.g.1 i fondi destinati alle "Azioni di rilevanza nazionale", pari ad euro 220.000,00 sono stati assegnati a:

- Ente parco nazionale del Cilento per la realizzazione del progetto nazionale sul Mare e le Aree Marine Protette Italiane finalizzato alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza delle qualità, delle eccellenze e delle peculiarità del sistema delle Aree Marine Protette (euro 120.000,00);
- UNIONCAMERE, nell'ambito dell'Accordo quadro, sottoscritto il 12 dicembre 2012 dal Ministro pro tempore e dal Presidente di Unioncamere per una collaborazione sinergica in tema di conservazione della biodiversità e della tutela marino costiera e sviluppo di economia sostenibile nei territori, nonché della prima Convenzione attuativa in tema di conservazione della Biodiversità (euro 100.000,00 a valere sul cap. 1551 p.g.1 ed euro 150.000,00 a valere sul cap. 1644 p.g.03).

Alcuni Enti Parco sono, inoltre, destinatari di ulteriori fondi previsti da specifiche norme.

All'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso sono stati destinati i fondi pari ad euro 195.753,00, previsti dall'art. 10, comma 1, della legge n. 179 del 2002 "Disposizioni in materia ambientale", finalizzati alla realizzazione di un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 "Direttiva Habitat".

A ciascuno dei Parchi: Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Cinque Terre e Sila, vengono trasferite annualmente le risorse finanziarie previste dalla legge n. 344 del 1997, che per l'esercizio finanziario 2012 sono state pari ad euro 304.003,75.

Altri Enti finanziati

Ai sensi della legge 388/2000, vengono annualmente trasferiti i fondi necessari per il funzionamento del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna (art. 114, comma 10), e del Parco Geopaleontologico di Pietraraja (art. 115, comma 3) che per gli anni 2011 e 2012 sono stati rispettivamente pari ad euro 1.657.610,00 (2011) - euro 1.657.610,00 (anno 2012) ed euro 243.047,00 (anno 2011) - . euro 243.047,00 (anno 2012).

2.10. Promozione e comunicazione

Le aree protette, oltre a costituire il più importante riferimento nella sintesi di un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, rappresentano uno strumento indispensabile per il presidio dello sviluppo sostenibile, in termini di conservazione della biodiversità e di valorizzazione del territorio, attraverso la promozione di attività e iniziative in grado di attuare una prassi virtuosa, mirata a garantire la tutela di quei territori, espressione delle caratteristiche tipiche della nostra Penisola, nelle quali sono presenti ecosistemi di particolare pregio naturalistico, spesso vulnerabili.

La consapevolezza, sempre più diffusa negli anni, dell'importanza della funzione di conservazione della natura ha comportato una globale presa di coscienza, per tutti i popoli e governi, della significatività dell'ambiente in termini di opportunità di sviluppo. A tale riguardo le aree protette, stanno sempre più assumendo il ruolo di laboratori di idee in grado di coinvolgere le professionalità più diverse, le sensibilità più attente alle emergenti questioni circa l'evoluzione e la tutela dell'ambiente, ove affrontare e sperimentare l'avvio di attività che - nel rispetto delle varie identità locali e la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici - siano in grado di garantire uno sviluppo locale sostenibile, inteso come percorso di evoluzione del territorio in grado di apportare concreti benefici sociali ed economici alle popolazioni locali nel rispetto dei principi di conservazione della natura dei territori protetti.

D'altra parte la stessa Strategia Nazionale per la Biodiversità assume tra i propri obiettivi strategici l'integrazione nelle politiche economiche di settore delle azioni di conservazione della

biodiversità quale opportunità di nuova occupazione e di sviluppo sociale, in linea con le finalità dell'area protetta.

La DPNM, attraverso il progetto "Sistema Ambiente", ha realizzato il Portale NaturalItalia e il Network Nazionale della Biodiversità, importanti strumenti di supporto per la Strategia Nazionale per la Biodiversità, finalizzati alla promozione, divulgazione e condivisione delle informazioni sulle diverse componenti della biodiversità.

Il Portale NaturalItalia ha in particolare una sezione ad hoc "*Vivi le aree Naturali*", che fornisce informazioni sulle aree protette finalizzate non solo alla promozione, ma anche alla fruizione turistica consapevole da parte degli utenti. Per ogni Parco nazionale ed ogni Area marina protetta sono visualizzabili mappe e schede, comprensive di tutte le informazioni utili, come le principali attrattive, gli itinerari consigliati, i prodotti tipici, le indicazioni logistiche su come arrivare, dove alloggiare e dove mangiare, fino alle previsioni meteorologiche.

Il Network Nazionale della Biodiversità (NNB) è composto da una rete di Centri di Eccellenza, Focal Point nazionali e soggetti accreditati a livello internazionale e nazionale per la raccolta e gestione di dati di biodiversità, che condividono dati e informazioni mettendole in interoperabilità tra loro, con analoghe infrastrutture internazionali (LifeWatch, Gbif) e con il Geoportale Nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva INSPIRE (D.Lgs. 32/2010).

Il NNB, attraverso l'aggregazione dello stato attuale delle conoscenze sulla biodiversità in Italia, si prefigge di rendere disponibili i dati sulla biodiversità per la ricerca pura, per quella applicata, per l'educazione e per la formazione, di promuovere l'utilizzo di standard comunitari per la produzione, la certificazione, la meta-datazione, la condivisione e la pubblicazione dei database scientifici, e di rappresentare uno strumento nazionale strategico per decisioni politiche informate, che garantiscano un uso sostenibile delle risorse naturali del nostro paese.

La DPNM è attualmente impegnata nel miglioramento di alcune funzionalità e nell'implementazione del processo necessario alla messa in interoperabilità degli archivi di dati di altri Enti che hanno manifestato interesse ad aderire, tra cui diverse Aree protette, e nella promozione di tale strumento al fine di pervenire alla massima condivisione possibile di dati sulla biodiversità raccolti nel nostro Paese.

Inoltre, al fine di porre in essere attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi politico-amministrativi in grado di soddisfare una interazione tra esigenze pubbliche e private a vantaggio anche delle economie locali – sempre in un'ottica di sostenibilità e sviluppo nel rispetto dell'attività

istituzionale di tutela e conservazione del patrimonio nazionale naturale -, è stato sottoscritto, tra l'altro, un Accordo di Programma tra il Ministero e l'Associazione Confturismo Confcommercio e l'Associazione Federturismo Confindustria, al fine di istituire un Marchio di sostenibilità dei servizi rivolti al turismo, situati nei Comuni ricadenti nelle Aree marine protette, nonché in quelli limitrofi alle zone costiere che ha portato alla predisposizione e redazione di un Disciplinare tecnico nazionale che riporta, per le diverse tipologie di servizi, la definizione ed individuazione dei criteri obbligatori ed opzionali per l'acquisizione del Marchio di sostenibilità, attribuendo a ciascun criterio e/o requisito per concorrere al rilascio del marchio medesimo nonché alla definizione delle modalità e degli strumenti di verifica periodica dei requisiti, al fine del mantenimento del marchio e di un suo rinnovo.

Per tale motivo è stato sviluppato un progetto con lo scopo di individuare strumenti e/o metodologie da adottare per sostenere, promuovere e migliorare la crescita dell'economia del territorio nel rispetto della tutela dell'ambiente che si è concluso con la ipotesi per la creazione di un "Osservatorio sul turismo nei Parchi" - un organismo che, di concerto con il Ministero, dovrebbe monitorare periodicamente ed indirizzare le politiche turistiche dei Parchi e le dinamiche turistiche all'interno degli stessi.

Inoltre, nell'ambito delle proposte progettuali presentate dal Ministero per il Programma Comunitario PON Sicurezza 2000-2006 - che grazie ai progetti ideati e proposti dal Ministero ha consentito la formazione di circa 2000 persone e un gran numero di formo-formatori in tema di legalità ambientale - si segnala che è stato finanziato il progetto "Formazione ambientale per gli Enti locali - accrescere la cultura della legalità per la tutela del territorio" ritenuto una "buona prassi", a livello europeo, da estendere ad altre aree e da proseguire anche nel corso della prossima programmazione, tenuto conto che la sicurezza ambientale assume un forte significato per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Allo scopo di implementare nonché migliorare la cultura delle aree protette, sono state sostenute varie iniziative promosse e realizzate da Enti gestori delle Aree Naturali Protette e da altri soggetti, mirate alla sensibilizzazione sulle tematiche collegate alla tutela della biodiversità, all'uso sostenibile delle risorse naturali, agli eco-sistemi agli habitat naturali all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile anche con il contributo dell'associazionismo quali, ad esempio, l'iniziativa "E...state nei Parchi", un progetto pilota che ha consentito a circa 300 ragazzi di età compresa tra fra i 6 e i 14 anni di trascorrere una settimana a contatto con la natura, in alcuni Parchi nazionali e Aree marine protette del nostro Paese, scoprendo le meraviglie del nostro patrimonio naturale avvicinandosi concretamente alle buone pratiche di rispetto e difesa del territorio e dell'ecosistema, anche grazie a lezioni di educazione ambientale proposte dagli operatori delle associazioni partner.

Sempre al fine di implementare una corretta informazione, comunicazione e formazione in tema di tutela dell'ambiente nella sua più ampia accezione, si è provveduto a garantire la partecipazione del Ministero ad eventi di carattere internazionale, nazionale e locale anche attraverso la commissione di pubblicazioni e opuscoli divulgativi, che hanno contribuito alla diffusione, presso un bacino di pubblico sempre più ampio, della conoscenza del patrimonio naturalistico, culturale, socio economico di delle Aree Protette con l'ampio risalto degli argomenti collegati ad un equilibrato sfruttamento delle risorse aliutiche, alla tutela della biodiversità, agli eco-sistemi, agli habitat naturali, nonché al recupero di attività tradizionali a basso impatto ad esse collegate.

2.11. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità

Anno 2011

Al fine di valorizzare le aree protette nel ruolo strategico che hanno svolto e svolgono nel nostro Paese nella conservazione della biodiversità rappresentando un "modello integrato di sviluppo", è stata curata la definizione di un Accordo Quadro, sottoscritto il 10 novembre 2011 dal Ministro pro-tempore e dal Presidente della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), per una più organica e continuativa collaborazione con particolare attenzione al tema della Biodiversità e dei Parchi.

Strumento per la realizzazione degli specifici progetti e delle attività individuato all'art. 8 dell'Accordo, e la stipula di apposite Convenzioni attuative da parte della Direzione per la protezione della natura e del mare.

Al riguardo, al fine di accelerare l'adeguamento delle procedure di interesse delle aree protette alle novità legislative ed operative in materia di biodiversità, turismo sostenibile, conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale, nel 2011 è stata stipulata la prima Convenzione attuativa dell'importo di euro 500.000,00.

Anno 2012

In data 31 ottobre 2012 è stata stipulata la seconda Convenzione attuativa per un importo di euro 580.000,00, per il completamento e la realizzazione degli obiettivi previsti dal citato Accordo datato 10 novembre 2011, con particolare riferimento a:

- completamento della ricognizione delle attività finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle aree protette e nelle aree marine protette di rilievo nazionale;

- certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per tre Parchi nazionali individuati dal gruppo di lavoro previsto dall'art. 1 del richiamato Accordo e attività di diffusione dei principi della CETS nelle altre aree protette;
- individuazione di una metodologia per la raccolta dei dati inerenti il patrimonio naturalistico dei Parchi nazionali ed elaborazione di un sistema di raccolta e aggiornamento dei dati standardizzato presso i Parchi nazionali;
- efficacia di gestione delle aree marine protette;
- sostegno alle attività del Comitato Italiano IUCN.

In data 12 dicembre 2012, è stato, inoltre, sottoscritto un Accordo quadro tra il Ministro pro tempore ed il Presidente di Unioncamere per una collaborazione sinergica in tema di conservazione della biodiversità e della tutela marino costiera e sviluppo di economia sostenibile nei territori.

In tale ambito è stata stipulata la prima Convenzione attuativa per un importo di euro 250.000,00 l'avvio delle azioni prioritarie previste dall'art. 2 del citato Accordo con le seguenti finalità: raccogliere i dati relativi alle attività socio-economiche presenti nelle aree protette; contribuire alla realizzazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (C.E.T.S.), nell'ambito delle attività già promosse con la Federparchi per la certificazione delle aree naturali protette; contribuire a rafforzare le reti immateriali di collegamento tra le aree protette anche mediante l'adeguamento ed il potenziamento redazionale del Portale web "Natura Italia" al fine della realizzazione di sistemi integrati di offerta turistica; supportare le aree naturali protette nell'elaborazione, nell'utilizzo e nella gestione dei Programmi comunitari di finanziamento connessi alla tutela della biodiversità per lo sviluppo di attività ecocompatibili.

2.12. Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali

Nel corso dell'anno 2011 si è proceduto ad una ricognizione, in collaborazione con le aree protette interessate e con l'Agenzia del Demanio, finalizzata alla valorizzazione di tutti i compendi demaniali attualmente in uso governativo ed alla valutazione dell'opportunità di procedere ad eventuali dismissioni o ad eventuali ulteriori acquisizioni.

Si è avviata, inoltre, un'analisi della complessa situazione esistente sul complesso demaniale dell'Isola di Giannutri - nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - con l'intento di addivenire

alla soluzione delle molteplici problematiche riscontrate, ed un'attività finalizzata alla regolamentazione dei rapporti di collaborazione con l'Ente parco dell'Arcipelago della Maddalena per la gestione dei compendi demaniali ricadenti nel suo territorio. Detta regolamentazione, nelle intenzioni, costituirà il volano ed il punto di riferimento per una compiuta disciplina dei rapporti con tutte le altre aree protette all'interno delle quali insistono beni demaniali in uso governativo al Ministero.

Nell'anno 2012, è proseguita la soprarichiamata attività di ricognizione generale degli immobili demaniali concessi in uso governativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed ubicati all'interno delle aree naturali protette e si è provveduto ad inserire i relativi dati identificativi e qualitativi sui Portali dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento del Tesoro, ai sensi della legge 191/2009, art. 2, comma 222 e dalle relative circolari applicative.

E', altresì, proseguita l'attività per la razionalizzare e l'ottimizzazione dell'utilizzo di detti beni.

Con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione sistematica degli spazi concessi in uso governativo alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, commi 204, e seguenti della legge 296/2006 è stato definito, in collaborazione con la Direzione regionale del demanio per la Sardegna, un Protocollo d'Intesa con l'Ente parco dell'Arcipelago di La Maddalena ed è stato avviato il medesimo iter per i beni concessi in uso governativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed ubicati presso l'Ente parco Nazionale dell'Asinara.

In riferimento al complesso demaniale in uso governativo al Ministero presso l'Isola di Giannutri, sono stati restituiti all'Agenzia del Demanio alcuni terreni ubicati tra le località di Villa Domizia e l'approdo di Cala Maestra, facenti parte della più vasta e cosiddetta "Area archeologica di Villa Domizia", all'interno del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

La restituzione, propedeutica al successivo conferimento dell'area al Ministero per i beni e le attività culturali che è già titolare dell'altra porzione della medesima zona archeologica, realizzerà l'unificazione in capo ad un unico soggetto, e nella fattispecie a quello con maggior titolo istituzionale rispetto ad un'area caratterizzata da un prevalente interesse archeologico, consentendo così un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie dello Stato destinate alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio nazionale.

2.13. Sorveglianza Aree protette

Nel 2011 si è avviata un'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali –Corpo Forestale dello Stato, per la modifica del DPCM 5 luglio 2002 recante "Coordinamenti territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente" dislocati presso i parchi nazionali per lo svolgimento della sorveglianza di tali aree protette di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 21 della legge 394/1991. Modifica questa che è stata operata nel corso dell'anno 2012 con il D.P.C.M. 14 maggio 2012.

Al fine di garantire la piena funzionalità dell'attività di sorveglianza affidata, ai sensi dell'art. 21, della legge 394/1991, ai C.T.A. del C.F.S. è stato assegnato un finanziamento di euro 499.427,04 (a valere sul cap. 1552) a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, destinato all'acquisizione dei mezzi necessari a detta attività.

3. Le aree marine protette

"Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati.

La legge n. 979/82 individuava, inoltre, un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine. La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata individuata una nuova area marina di reperimento ed è stato previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

La stessa legge ha inserito il Santuario dei Mammiferi marini nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La legge n. 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, dopo le modifiche normative intervenute, le aree marine protette sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

3.1. Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 27 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi (Parco sommerso di Baia e Gaiola) e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini³. Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, il totale sale a 32, oltre la metà delle 52 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000 e 93/2001.

Tabella 1 (Aree Marine Protette istituite)

³ Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

| N. | DENOMINAZIONE | D.M. ISTITUTIVO |
|----|---|---|
| 1 | Capo Caccia - Isola Piana | D.M. 20.09.2002 |
| 2 | Capo Carbonara | D.M. 15.09.1998 aggiornato con D.M. 07.02.2012 |
| 3 | Capo Gallo - Isola delle Femmine | D.M. 24.07.2002 |
| 4 | Capo Rizzuto | D.M. 19.02.2002 |
| 5 | Cinque Terre | D.M. 12.12.1997 aggiornato con D.M. 20.07.2011 |
| 6 | Costa degli Infreschi e della Masseta | D.M. 21.10.2009 |
| 7 | Isola dell'Asinara | D.M. 13.08.2002 |
| 8 | Isola di Bergeggi | D.M. 07.05.2007 |
| 9 | Isola di Ustica | D.M. 12.11.1986 |
| 10 | Isole Ciclopi | D.M. 09.11.2004 |
| 11 | Isole di Ventotene e Santo Stefano | D.M. 12.12.1997 |
| 12 | Isole Egadi | D.M. 21.12.1991 |
| 13 | Isole Pelagie | D.M. 21.10.2002 |
| 14 | Isole Tremiti | D.M. 14.07.1989 |
| 15 | Miramare | D.M. 12.11.1986 |
| 16 | Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre | D.M. 12.12.1997 aggiornato con D.M. 20.07.2011 |
| 17 | Plemmirio | D.M. 15.09.2004 |
| 18 | Porto Cesareo | D.M. 12.12.1997 |
| 19 | Portofino | |
| 20 | Punta Campanella | D.M. 12.12.1997 |
| 21 | Regno di Nettuno | D.M. 27.12.1997 |
| 22 | Santa Maria di Castellabate | D.M. 21.10.2009 |
| 23 | Secche della Meloria | D.M. 21.10.2009 |
| 24 | Secche di Tor Paterno | D.M. 29.11.2000 |

| | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 25 | Tavolara – Punta Coda Cavallo | D.M. 12.12.1997 |
| 26 | Torre del Cerrano | D.M. 21.10.2009 |
| 27 | Torre Guaceto | D.M. 04.11.1991 |

L'estensione dei fondali e delle acque tutelati dalle 27 aree marine protette istituite è di 222.442,53 ettari. A queste si aggiungono i parchi sommersi di Baia e Gaiola (219 ettari) e il Santuario internazionale per i mammiferi marini (2.557.258 ettari), nonché le zone a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago de La Maddalena (71.812 ettari).

Il territorio marino così protetto ammonta complessivamente a 2.851.950,53 ettari a mare, con uno sviluppo di costa protetta pari a km 658.

In corso di istituzione

Sono in corso i procedimenti per l'istituzione delle aree marine protette di Costa del Piceno, Costa del Monte Conero, Isola di Pantelleria, Isole Eolie, Penisola Salentina, Pantani di Vendicari, Isola di Gallinara, Arcipelago Toscano, Costa di Maratea, Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone – Talamone - Monti dell'Uccellina, Golfo di Orsei - Capo Monte Santu, Isole Pontine (Ponza, Palmarola e Zannone), Isola di Capri, Arcipelago di La Maddalena, Monte di Scauri (Riviera di Ulisse).

Nel corso dell'anno 2012, si sono svolti incontri con gli enti territoriali interessati prodromici all'avvio o alla ripresa dei procedimenti per l'istituzione delle marine protette di Capri (Comuni di Capri e Anacapri), Capo Testa – Punta Falcone (Comune di Santa Teresa di Gallura), Formiche di Grosseto (Provincia e Comune di Grosseto, Comuni di Magliano e Orbetello).

Vi sono, infine, altre 7 aree marine di reperimento, previste dalla legge 394/91, per cui l'iter istitutivo non è ancora stato avviato: Capo Spartivento - Capo Teulada, Isola di S. Pietro, Grotte di Aci Castello, Capo Passero, Promontorio Monte di Cofano - Golfo di Custonaci, Stagnone di Marsala.

3.2. Modifiche, rettifiche e aggiornamenti

Nel corso dell'anno 2011 sono stati seguiti i procedimenti per l'aggiornamento (nuovo decreto istitutivo e decreto di approvazione del regolamento di disciplina) delle aree marine protette Penisola

del Sinis – Isola di Mal di Ventre e Cinque Terre (conclusi con la pubblicazione dei relativi decreti ministeriali in GU n. 266 del 15.11.11 e n. 267 del 16.11.11).

Nel anno 2012 è stato, infine, approvato il provvedimento di aggiornamento dell'area marina protetta di Capo Carbonara (GU 133 del 16.05.12).

3.3. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 27 propriamente dette, i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 10 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 6 Enti Parco (5 nazionali e 1 regionale);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista;
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Negli anni 2011 e 2012 sono stati seguiti i procedimenti per l'affidamento della gestione definitiva delle aree marine protette di Capo Gallo – Isola delle Femmine e di Ustica, pervenendo all'affidamento al Comune di Ustica - D.M. n. 91 del 24.04.12 (G.U. n. 220 del 20.09.12) - e al

Consorzio costituito tra la Provincia di Palermo, il Comune di Isola delle Femmine e il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali - D.M. n. 92 del 24.04.12 (G.U. n. 200 del 28.08.12).

Commissioni di riserva

In base alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 è istituita una Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. La Commissione affianca l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dal comma 339 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricomposizione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ex ICRAM ora in ISPRA);
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Negli anni 2011 e 2012 è proseguita l'attività per la ricostituzione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette. Tale attività, peraltro, ha avuto un'accelerazione essendo venuta a soluzione la problematica concernente la nomina nelle dette commissioni del rappresentante delle associazioni ambientaliste - conseguente alla diffida presentata all'Amministrazione dall'associazione

Codacons a provvedervi prima della conclusione dell'iter di aggiornamento dell'elenco delle stesse associazioni - con la pubblicazione da parte della competente Direzione sviluppo sostenibile dell'elenco aggiornato delle associazioni ambientaliste.

Si è provveduto, pertanto, a richiedere alle stesse associazioni la designazione dei propri rappresentanti al fine del completamento del relativo dossier da sottoporre agli Uffici di Gabinetto.

3.4. Regolamenti

L'articolo 27, comma 3, lett d) della legge 31 dicembre 1982 n. 979 dispone che il decreto di istituzione di un'area marina deve contenere, tra l'altro, la sua regolamentazione con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

L'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dispone che il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo di una area marina sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la consulta per la difesa del mare. Tale regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere della Commissione di riserva.

L'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile⁴, sentita la consulta per la difesa del mare⁵, sia approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

Sulla base delle disposizioni del decreto istitutivo, le attività consentite in un'area marina protetta, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, possono essere soggette a

⁴ Il concerto con il Ministro della marina mercantile, previsto dalle citate disposizioni, è successivamente venuto meno per effetto dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha trasferito le funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino al Ministero dell'ambiente. Il venir meno del concerto è stato inoltre confermato dall'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 che ha esplicitamente soppresso il concerto previsto dall'art. 18, della legge 12 dicembre 1991, n. 394, nella fase istitutiva dell'area marina protetta.

⁵ La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è stata soppressa dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha trasferito le relative funzioni ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e, in particolare alla Segreteria Tecnica Aree Protette Marine istituita presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per provvedere alla istruttoria preliminare all'istituzione e all'aggiornamento delle aree marine protette, al supporto nella gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi

regolamentazioni e discipline da parte dell'ente gestore, con carattere di provvisorietà, nelle more della predisposizione del regolamento. Anche su tali regolamentazioni provvisorie è necessario acquisire il parere preventivo della Commissione di riserva.

Tale prassi, consolidatasi negli anni sulla base delle esperienze gestionali, ha portato all'emanazione di discipline provvisorie nelle aree marine protette di Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara, Punta Campanella, Secche di Tor Paterno, Torre Guaceto, Isole Ciclopi, Cinque Terre, Capo Caccia, Asinara, Isole Pelagie e Plemmirio.

Merita di essere considerato che in sede di controllo di legittimità degli schemi di decreto istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", predisposti nel 2005, la Corte dei Conti è intervenuta ricusando il visto ai detti provvedimenti rilevando, nell'adunanza del 18 maggio 2006, la violazione dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991, in quanto, nei detti decreti istitutivi sono previste deroghe ai divieti elencati all'art. 19 comma 3 della legge, deroghe da prevedersi invece nel Regolamento di cui all'art. 19 comma 5.⁶

Precedentemente alla interpretazione della Corte, in adempimento a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lett. d), della legge 979 del 31.12.1982, l'Amministrazione ha provveduto ad istituire le aree marine protette dettando, già nel decreto istitutivo, una prima regolamentazione di carattere provvisorio (in quanto seguiva o doveva seguire il regolamento di esecuzione di cui ai commi 6 e 7 art. 28 stessa legge), in attesa della predisposizione e dell'adozione del Regolamento, rispondendo alla duplice esigenza di modulare i divieti e le attività consentite in funzione delle caratteristiche proprie dell'area e di poter esporre con efficacia l'istruttoria preliminare per l'istituzione al confronto con gli enti locali.

L'Organo di controllo ritiene, oggi, che il provvedimento amministrativo da seguire debba invece prevedere due distinti ed autonomi provvedimenti:

- il decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione.

⁶ "violazione dell'art. 19, comma 5, della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, in quanto, in sede di istituzione delle aree marine protette, sono state apportate (cfr. art. 7 dei DD. MM.) deroghe alla tassativa elencazione dei divieti da osservare nelle aree marine contenuta nell'art. 19, comma 3, della predetta legge quadro. Deroghe queste che, ad avviso dell'Ufficio, devono trovare la propria disciplina nell'apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previsto dal comma 5 del citato articolo di legge".

della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;

- il decreto del Ministro dell'ambiente di adozione del Regolamento dell'area marina protetta ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991.

Successivamente, il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 18 dicembre 2006, esprimendo parere favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all'istituenda area marina protetta "Isola di Bergeggi", ha formulato alcune osservazioni, richiedendone il recepimento nel testo, in particolare precisando che esiste un duplice livello di regolamentazione dell'area marina protetta:

- 1) il regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario, ex art. 19, comma 5, della legge n. 394/91 che risponde ai requisiti dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (atto normativo da sottoporre al parere del Consiglio di Stato);
- 2) il regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall'Ente gestore previo parere della Commissione di riserva e da approvarsi da parte del Ministero dell'ambiente, al fine di verificarne la conformità al Regolamento e ad altre disposizioni normative vigenti (esso coincide nella sostanza con il "Disciplinare").

Pertanto, in adesione al nuovo orientamento della Corte dei Conti e alle osservazioni del Consiglio di Stato l'Amministrazione ha avviato l'adeguamento dei provvedimenti (decreto istitutivo e per il Regolamento di disciplina), già predisposti e la nuova formulazione per quelli in fase di predisposizione per le altre aree marine in corso di istituzione.

Conseguenza di questa diversa impostazione procedurale è che, al fine di garantire, da subito, la gestione dell'area marina istituita, e ancor più, in sede di istruttoria, i necessari accordi con gli enti territoriali e l'adesione delle popolazioni locali, possibili solo con la preventiva conoscenza della proposta di disciplina dell'area, diviene indispensabile che la predisposizione e l'adozione del decreto

di istituzione dell'area marina siano contestuali alla predisposizione e adozione del decreto di Regolamento.

Contestualmente è stata avviata la procedura per l'approvazione dei Regolamenti di esecuzione e organizzazione, richiedendo agli enti gestori delle aree marine protette di predisporre una proposta di regolamento redatta sulla base di un regolamento tipo loro trasmesso e di sottoporla per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa istruttoria tecnica di valutazione.

Nel corso dell'anno 2011, sono stati predisposti ed inviati alla firma del Ministro i regolamenti di organizzazione e di esecuzione delle aree marine protette di Costa degli Infreschi e della Masseta e di S. Maria di Castellabate, che, nel corso dell'anno 2012 non hanno avuto seguito in attesa del parere obbligatorio delle relative Commissioni di riserva, una volta ricostituite ⁷.

Sono stati avviati i procedimenti relativi a Capo Caccia, Isole Tremiti, Tavolara - Punta Coda Cavallo, Secche della Meloria, Baia, Gaiola e Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

Nel corso dell'anno 2012, si sono concluse le istruttorie relative a Capo Caccia, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Secche della Meloria, Baia e Gaiola, e i relativi schemi revisionati sono stati sottoposti ai soggetti gestori per il previsto riscontro.

Per quanto attiene alle aree marine protette Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre e Isola di Ventotene - Santo Stefano, i soggetti gestori hanno prodotto ulteriori richieste e osservazioni ed è, pertanto, proseguita la fase di confronto tecnico.

3.5. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Nel 2011, con il supporto tecnico-scientifico della Direzione generale per la protezione della natura per quanto riguarda la preparazione della documentazione necessaria, sono state candidate alla lista ASP1M (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, ovvero aree idonee a rappresentare il patrimonio della biodiversità e la sua salvaguardia nel Mediterraneo) le tre aree marine protette di: Capo Carbonara, Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre e Porto Cesareo, che si andranno ad aggiungere alle sette già inserite nella predetta lista (Capo Caccia, Miramare, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Plemmirio, Portofino e Punta Campanella).

⁷ Commissioni di riserva ricostituite nel corso dell'anno 2013.

Le specifiche attività di monitoraggio e ricerca avviate dagli enti gestori delle aree protette marine, anche con l'utilizzo di fondi comunitari, hanno confermato che la presenza dell'area protetta innesca meccanismi ambientali efficaci ("effetto riserva") ed hanno consentito di perfezionare la regolamentazione delle attività consentite.

Alcune aree marine protette si sono dedicate anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette al fine di contenerne la spesa, oltre a sollecitare la stipula di accordi di collaborazione non onerosi con tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e con le Associazioni di volontariato, è stata sottoscritta il 15 giugno 2011 con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - cui compete istituzionalmente la sorveglianza - una Convezione finalizzata all'incremento dell'attività, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Tanto si è reso necessario a fronte della crescente vastità ed eterogeneità del territorio marino da sorvegliare, delle infrazioni segnalate e della insufficiente dotazione di risorse umane, finanziarie e di mezzi messi a disposizione dal Corpo delle Capitanerie di Porto per la sorveglianza del sistema delle AMP.

Gli Enti gestori - individuati nell'ambito del *Programma Comunitario 2007-2013 PON Sicurezza e beneficiari della "Fornitura, installazione ed avviamento di un impianto di telecamere a circuito chiuso (TVCC) per il controllo delle AMP anche mediante collegamento wireless per le sale delle Capitanerie di Porto e degli Enti gestori"* - sono stati coinvolti negli incontri finalizzati alla definizione delle procedure necessarie alla realizzazione delle installazioni in argomento.

Sono proseguite nel corso del 2011 le attività, con incontri, riunioni e contatti con il WWF Italia e gli Enti gestori delle aree marine protette, finalizzate ad estendere anche alle aree marine protette non ancora ASPIM la programmazione secondo il modello ISEA (Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette). L'obiettivo, appunto, è quello di elevare gli standard di gestione attraverso una preventiva pianificazione degli obiettivi prioritari definiti in una "mappa concettuale" elaborata sulla base di: cosa proteggere, delle minacce ambientali esistenti nelle aree marine, quali strategie predisporre per ridurre gli impatti antropici. Ciò facilita lo scambio di buone pratiche all'interno di un network di aree marine, che grazie a schemi di gestione standardizzata intellegibili

da tutti gli Enti gestori, permette agli stessi di condividere strategie, limitare le minacce comuni, armonizzare le spese e ridurre i costi.

Dotare tutti gli Enti gestori del predetto *"modello di programmazione standardizzato"* assicura, altresì, un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento, e consente una programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare, risorse che per le aree marine rivestono carattere essenziale.

Questa metodologia è stata oggetto di presentazione agli Enti gestori delle aree marine protette, al fine di un confronto per l'elaborazione e l'aggiornamento dei nuovi criteri di riparto delle risorse, destinate alle medesime aree, da applicare già a partire dall'esercizio finanziario 2012.

Nel 2012, a seguito della conclusione dell'iter avviato nel precedente anno sono state inserite nella lista ASPIM le tre aree marine protette: Capo Carbonara, Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre e Porto Cesareo.

Nel corso dell'anno 2012, inoltre, è stata confermata nella lista Aspim vigente l'area marina protetta di Portofino⁸, presente nella lista dal 2007.

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette, in data 6 dicembre 2012, è stata stipulata una nuova convenzione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto finalizzata all'incremento dell'attività di sorveglianza nelle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Inoltre, gli Enti gestori delle aree marine protette che presentano rilevanti problematiche derivanti dalla pesca abusiva, hanno provveduto, al fine di contrastare detti fenomeni illegali, a stipulare appositi accordi con le competenti Capitanerie di Porto.

Per le aree marine protette che presentano un territorio vasto ed eterogeneo, ai fini di supportare la sorveglianza del territorio sottoposto a tutela, sono stati coinvolti i soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e con le Associazioni di volontariato.

Nel 2012, a seguito della definizione del modello italiano ISEA tutti gli Enti gestori hanno provveduto a programmare, anche su base triennale, le attività finalizzate alla salvaguardia ed alla

⁸ Le aree Aspim sono soggette a revisione - la prima volta dopo cinque anni dal riconoscimento e poi con cadenza biennale.

tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale) e delle conseguenti strategie da mettere in campo.

Sulla base di dette strategie per il 2012, gli Enti gestori hanno programmato diverse attività nell'ambito delle seguenti tematiche:

- monitoraggio/studi scientifici, i cui risultati sono stati utilizzati per verificare l'efficacia delle misure di salvaguardia e tutela ("effetto riserva") e per perfezionare le attività regolamentate;
- educazione ambientale, sensibilizzazione e divulgazione per promuovere la cultura dei valori ambientali e sensibilizzare i fruitori e gli operatori, anche attraverso la promozione del turismo sostenibile e stagionalizzato;
- tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali e della biodiversità con azioni mirate sulle base delle peculiarità di biodiversità dell'area protetta;
- sviluppo sostenibile dell'aree marine protette attraverso il mantenimento e rinnovamento certificazioni/marchi di qualità ambientali; turismo sostenibile; sostegno di attività produttive e trasformazione prodotti ittici e locali.

Quanto sopra ha consentito a tutti gli Enti gestori di ottimizzare l'utilizzo delle ormai esigue risorse ordinarie statali e di programmare adeguatamente i finanziamenti nazionali e/o comunitari.

Inoltre, nel corso del 2012 a seguito dell'aggiornamento dei criteri di riparto, gli Enti gestori hanno fornito i dati afferenti le tre macro aree denominate "tutela dell'area marina", "impatto antropico" ed "efficienza gestionale", sulla base dei quali sono state calcolate le percentuali di riparto applicate allo stanziamento annuale.

3.6. Contributo ordinario alle aree marine protette e sua ripartizione

Per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari, l'Amministrazione ha proceduto, come negli anni precedenti, ad applicare i criteri obiettivi di riparto (elaborati nel 2007) per individuate e trasferire le relative quote, per un importo complessivo pari ad euro 6.374.669,29, spettanti alle aree marine protette per la gestione annuale.

Sono stati inoltre finanziati gli interventi straordinari per un totale complessivo di euro 1.011.664,54.

Gli Enti gestori hanno predisposto il Programma di Gestione dell'area marina protetta,

strumento attraverso il quale l'Ente pianifica, attua e verifica l'insieme delle attività, le strategie e gli interventi per la realizzazione, nell'ambito dell'anno di esercizio, delle finalità dell'area marina protetta finanziate sia dal Ministero sia da altri soggetti pubblici o privati. Per l'esercizio 2011 questi piani per le aree non ASPIM si sono attestati sulle quote assegnate da questo Ministero.

I predetti Piani di gestione si articolano in obiettivi operativi, con i quali si sviluppano i compiti istituzionali correntemente assolti dal soggetto gestore per la gestione tecnica e amministrativa dell'area, distinti tra: "Interventi", che perseguono le finalità individuate dal decreto istitutivo attraverso azioni e progetti specifici e "Attività ordinarie", ovvero le spese di funzionamento.

Infine, per i due Parchi archeologici sommersi di Baia e di Gaiola, è stato trasferito l'importo di euro 211.752,00, ai sensi di quanto previsto dalla legge istitutiva.

Nel corso del primo trimestre del 2012 sono stati adottati i criteri di riparto aggiornati nel 2011.

Si è, pertanto, proceduto al calcolo della percentuale da assegnare a ciascuna area marina protetta sulla base degli indicatori di performance articolati nelle tre macro aree: tutela dell'area marina, impatto antropico ed efficienza gestionale. A ciascuna macro area è stato attribuito un coefficiente di ponderazione che tiene conto del livello di importanza riconosciuto.

Al riguardo, si deve specificare che, le somme trasferite alle aree marine protette sulla base di dette quote di riparto sono state imputate oltre che sul Capitolo 1646 pg.1 "*Spese per la gestione delle Aree Marine Protette*" (€ 2.811.479,88) anche al Capitolo 1552 "*Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni, ed altri organismi*" (€ 775.353,12) limitatamente alle aree marine gestite direttamente dai Parchi nazionali.

Si rileva, inoltre, che l'ulteriore contrazione finanziaria subita nel 2012 dallo stanziamento dedicato alle aree marine protette, è stata compensata, con un'integrazione dello stanziamento pari ad euro 1.830.000,00 a valere sul capitolo 1551 pg.1. "*Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*", suddiviso utilizzando le soprarichiamate modalità.

Per il 2012, pertanto, il totale finanziato per la gestione (riparto) ammonta ad euro 5.416.833,00.

Inoltre, a favore degli Enti gestori delle aree marine protette, nel corso del medesimo esercizio finanziario, sono stati ammessi finanziamenti straordinari per un totale complessivo di euro 4.161.142,98.

Infine, per i due Parchi archeologici sommersi di Baia e di Gaiola, il cui finanziamento è previsto dalla legge istitutiva degli stessi, è stato finanziato a favore della Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei, quale ente gestore provvisorio, l'importo di euro 190.014,00.

4. Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91)

La legge n. 394/91 e le sue successive mm. e ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

4.1. Istituzioni

L'ultima riserva naturale statale in ordine di tempo istituita è la Riserva naturale statale "Tresero – Dosso del Vallon", all'interno del Parco nazionale dello Stelvio, al cui Consorzio è stata affidata la gestione (D.M. 2 dicembre 2010, G. U. n. 294 del 17 dicembre 2010).

Si rileva che l'istituzione della riserva rientrava nel programma delle misure di compensazione concordate dal Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lombardia con la Commissione Europea relativamente alla procedura d'infrazione aperta per l'incidenza sulla ZPS IT2040044 "Parco nazionale dello Stelvio" degli impianti sciistici realizzati nel Comune di Santa Caterina Valfurva in occasione dei mondiali di sci del 2005.

4.2. Riperimetrazioni

Nel corso degli anni 2011/2012 sono proseguite le attività per la riperimetrazione della riserva naturale statale del Litorale Romano, per le quali si è acquisito il parere tecnico dalla Regione Lazio

(2011) e il parere dalla commissione di riserva del Litorale Romano sulle ulteriori richieste presentate dal Comune di Fiumicino in sede di Conferenza Unificata nel 2010.

Con riferimento a tale attività istruttoria, si è reso necessario un sopralluogo tecnico, effettuato il 13 aprile 2012, volto a valutare la possibilità di escludere dalla riserva la fascia di terreno adiacente al Lungomare di Fregene⁹.

Nell'agosto 2012, lo schema di provvedimento con la cartografia aggiornata è stato trasmesso per la ripresa del confronto in sede di Conferenza Unificata e la richiesta dell'intesa alla Regione.

Nella sede tecnica di Conferenza Unificata del 2 ottobre¹², oltre ad alcune osservazioni presentate dal Comune di Fiumicino, cui si è dato successivo formale riscontro, la Regione Lazio ha presentato la richiesta, formalizzata con nota del 15 ottobre 2012, dell'introduzione di una specifica previsione per consentire la realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino e delle relative opere infrastrutturali.

Poiché la richiesta non è mai rientrata nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta, pur avendo acquisito dalla stessa Regione Lazio un parere tecnico favorevole sugli atti all'esame, e presenta evidenti profili di insostenibilità ambientale rispetto alle finalità istitutive della Riserva, rivestendo d'altra parte carattere di interesse nazionale, si è ritenuto necessario richiedere con note del novembre 2012 una preventiva valutazione in merito della commissione di riserva, del Corpo Forestale dello Stato e dei Comuni di Fiumicino e di Roma, enti gestori della Riserva.

Nel corso dell'anno 2011, sono state, altresì, seguite le attività relative alla richiesta di ripermimetrazione e alle problematiche gestionali della Riserva delle Saline di Tarquinia, intervenendo nel confronto tra Corpo Forestale dello Stato, soggetto gestore, Comune di Tarquinia, concessionario delle aree demaniali e Agenzia del Demanio.

4.3. Piani di gestione e Regolamenti

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;

⁹ Richiesta dettata dalla volontà di provvedere all'allargamento della strada per la risoluzione di problematiche di ordine pubblico connesse alla fruizione estiva dell'area.

- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Particolare interesse, in quest'ambito, riveste il Piano di gestione della riserva naturale statale di Torre Guaceto, sul cui territorio insistono oltre alla Riserva anche l'area marina protetta, il Sito di Importanza Comunitaria e la Zona di Protezione Speciale omonimi, e che, pertanto, ha permesso di avviare una procedura innovativa che, con il concerto della Regione Puglia, ha consentito di ampliare il contenuto del Piano e di formalizzare con il decreto ministeriale di approvazione il primo esempio in Italia di strumento di gestione integrata del territorio¹⁰.

Nel corso dell'anno 2012, lo schema del regolamento attuativo del piano di gestione della riserva naturale statale di Torre Guaceto è stato sottoposto al Consiglio di Stato per il parere di cui all'art. 17 della legge n. 400/88.

Dopo un parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 15 aprile 2012, l'Organo consultivo si è (parere n. 2694/2009) espresso in senso sostanzialmente favorevole, formulando alcune richieste e osservazioni che si è provveduto a recepire. Il testo così aggiornato è stato trasmesso, con nota del 31 ottobre 2012, all'Ufficio Legislativo per gli adempimenti previsti all'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88 (comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)¹¹.

¹⁰ Il Piano approvato sarà strumento di gestione della Riserva, dei siti comunitarie, integrato del regolamento dell'AMP, della stessa AMP, con un unico soggetto gestore rappresentato dall'attuale Consorzio di gestione (Comuni di Brindisi e Carovigno e WWF).

¹¹ Art. 17, comma 3, della legge n. 400/88 "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge l

Sono proseguite le istruttorie per l'approvazione dei Piani di gestione e dei relativi regolamenti attuativi delle Riserve di Vincheto di Cellarda e Val Tovanella, di Bosco della Fontana, cui si è aggiunto l'avvio delle istruttorie delle altre riserve statali gestite dal Corpo Forestale dello Stato per le quali il suddetto Corpo ha già redatto gli strumenti di gestione, nell'ambito del piano delle attività previsto in esecuzione dell'Accordo di programma MATTM-CFS sottoscritto nel novembre 2011.

Si fa presente, comunque, che l'istruttoria di valutazione dei Piani e Regolamenti proposti dalle riserve naturali statali prevede, come per i Piani dei Parchi nazionali, oltre la verifica della rispondenza alle previsioni della legge n. 394/91 quella della coerenza con le finalità di conservazione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

4.4. Trasferimento della gestione delle R. N. S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco

Le leggi n. 394/91 e n. 426/98 hanno stabilito che le riserve naturali dello Stato e i relativi immobili fossero trasferiti agli Enti parco nazionali, ai fini dell'attuazione di quella omogeneità di gestione richiesta dal legislatore. In quest'ambito è utile ricordare anche l'intesa (ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112) espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 ottobre 2000 che prevede, tra l'altro, l'affidamento delle riserve naturali ricadenti nei territori dei Parchi nazionali alla gestione dello Stato.

E', successivamente, intervenuta la legge di ordinamento del Corpo Forestale dello Stato n. 36 del 6 febbraio 2004 che, all'art. 4, conferma, tra l'altro, il trasferimento della gestione delle riserve naturali statali ricadenti in tutto o in parte nei parchi nazionali agli Enti Parco attraverso l'adozione di un D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel dicembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 recante "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 42/2009", con la previsione all'art. 5, comma 2, che tra i beni esclusi dal trasferimento sono compresi anche i parchi nazionali e le riserve naturali statali, è stata interessata al

regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".

procedimento anche l'Agenzia del Demanio, oltre che i rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, la Federparchi ed i responsabili degli Enti Parco interessati.

In merito, alla procedura prevista dalla citata legge n. 36/2004 per il passaggio della gestione delle riserve naturali dello Stato situate all'interno dei parchi nazionali ai medesimi enti parco nazionali, ed alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs. 85/2010 è stata avviata un'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di definire il rapporto tra le norme richiamate.

4.5. Contributo ordinario alle RNS

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano, Torre Guaceto e Valle Averno, sono stati assegnati i fondi necessari per le spese obbligatorie dichiarate dai propri enti gestori pari ad euro 3.011.072,00 (2011) e euro 3.109.603,96 (2012).

5. I Parchi e le Riserve regionali

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2 legge 394/91).

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 2 comma 3, legge 394/91).

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge n. 394/91 ha stabilito i principi cardine attraverso la predisposizione di norme-quadro, tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali - Province, Comunità Montane e Comuni - da parte delle Regioni di funzioni rilevanti come la partecipazione ai procedimenti istitutivi e la gestione delle stesse. Tale

impostazione è stata ribadita, e anzi, rafforzata dalla Legge Bassanini e dal d.lgs. n. 112/98, attuativo della legge medesima.

L'art. 24 della legge prevede che ciascun Parco regionale, in relazione alla peculiarità dell'area interessata, stabilisca, con apposito statuto, la forma organizzativa più adeguata.

6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

La Comunità Europea, al fine della conservazione della diversità biologica, degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha previsto, nella Direttiva 92/43/CEE detta "Habitat", la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree, denominato "Rete Natura 2000" e costituito da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS). La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il DPR 357/97, integrato con il DPR 120/03.

Le Zone di Protezione Speciale sono già previste da un'altra Direttiva Comunitaria la 09/147/CE (già 79/409/CEE), detta "Uccelli" - recepita in Italia con la legge n. 157/92 - individuate dagli Stati membri per la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

Le Zone Speciali di Conservazione sono designate, d'intesa con le regioni, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di una procedura che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri di proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e la successiva adozione, da parte della Commissione Europea, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2299 SIC, 27 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 609 ZPS; di queste, 332 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. Le ZPS interessano oltre il 14% del territorio nazionale, i SIC oltre il 16% e le ZSC lo 0,1%; i siti della rete Natura 2000 coprono complessivamente il 21% del territorio nazionale, corrispondente a 6.379.090 ettari.

La Rete Natura 2000 interessa le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea.

L'articolo 2 della legge n. 394/91 dopo aver classificato le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali e regionali, e aree marine protette, ha attribuito al Comitato per le aree naturali protette - soppresso dall'art. 7 del D. L.vo n. 281/97 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di "operare ulteriori classificazioni

delle aree protette per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali...”

Il Comitato per le aree naturali protette con la deliberazione 2 dicembre 1996 ha, quindi, stabilito l’inserimento delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione (Siti Natura 2000) nella classificazione delle aree naturali protette.

Tale scelta ha portato una conflittualità interpretativa, da una parte sostenendosi che la deliberazione del Comitato comportasse l’applicabilità anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge n. 394/91, dall’altra che volontà del Comitato fosse stata semplicemente l’ampliamento del sistema delle aree protette, non volendo questo significare che si dovesse applicare ai siti comunitari il regime di tutela previsto dalla legge n. 394/91 ma solo la disciplina prevista dalla direttive comunitarie e dagli strumenti di recepimento nazionale, cioè dal D.P.R. n. 357/97 come modificato e integrato dal D.P.R. 120/03.

La normativa di recepimento sopraccitata attribuisce alle regioni e province autonome il compito di assicurare le misure opportune per evitare il degrado dei siti Natura 2000 (art. 4 comma 1) e di adottare le misure di conservazione necessarie, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati individuati (art. 4 comma 2); tali misure di conservazione possono implicare l’adozione di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all’esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L’emanazione del decreto 17 ottobre 2007 “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*” ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all’occorrenza i piani di gestione per tali aree. Tale decreto stabilisce tra l’altro che la gestione delle ZSC o delle ZPS ricadenti del tutto o in parte all’interno di un’area naturale protetta o di aree marine protette di rilievo nazionale rimanga affidata all’ente gestore dell’area protetta.

Nel marzo 2008 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha deliberato modifiche alla deliberazione 2 dicembre 1996

"Classificazione delle aree protette" del Comitato per le aree naturali protette facendo definitiva chiarezza sul regime di protezione da applicare ai siti della Rete Natura 2000: alle ZSC e alle ZPS si applica la disciplina di tutela prevista dal DPR 357/97 come modificato e integrato dal DPR 120/03, dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", dal decreto 17 ottobre 2007 e dai provvedimenti regionali.

Il processo di designazione delle ZSC, prevede scadenze differenziate a seconda delle regioni biogeografiche di appartenenza in base alla prima adozione, da parte della Commissione Europea, delle liste dei SIC. Attualmente, con decreto ministeriale del 7 febbraio 2013, sono state designate le prime 27 ZSC della Valle d'Aosta.; nelle restanti Regioni e Province Autonome sono in corso di definizione le misure di conservazione sito-specifiche funzionali alla successiva designazione con decreto ministeriale. In Italia tale processo registra un ritardo, che ha recentemente causato l'apertura di un caso EU pilot 4999/13/ENVI da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda i siti all'interno delle aree protette di rilievo nazionale prosegue il lavoro iniziato nel marzo 2009 con l'attivazione di un tavolo tecnico per l'armonizzazione delle misure di conservazione ai sensi della Direttiva "Habitat" all'interno dei Piani dei Parchi Nazionali, finalizzata alla designazione di tali siti come ZSC. Inoltre, nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione dei Regolamenti dei Parchi, viene valutata l'opportuna integrazione delle necessarie misure di conservazione specifiche per i siti Natura 2000 all'interno di tali aree protette.

La piena applicazione della Rete Natura 2000 rientra, altresì, fra le priorità individuate nell'Area di Lavoro 2 della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in piena sintonia anche con gli impegni che discendono dall'Obiettivo 1 della nuova Strategia per la Biodiversità dell'Unione Europea COM (2011) 244.